

Statuto dell' Associazione Rete Regionale Archivi UDI dell'Emilia-Romagna APS

Titolo I – Denominazione – sede – durata – scopi dell'associazione

Art. 1 – Denominazione e durata

L'associazione denominata Rete Regionale Archivi UDI dell'Emilia-Romagna APS, di seguito nominata "Associazione", costituita nel 2001, è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del C.C., della legge nazionale 06 giugno 2016 n. 106 e del decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal decreto legislativo 03 agosto 2018 n. 105 e delle Leggi statali e regionali in materia di archivi e biblioteche che regolano l'attività dell'associazionismo di promozione sociale e culturale. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha attualmente sede in Bologna.

Art. 3 – Scopi dell'associazione

L'associazione "Rete regionale degli archivi e biblioteche UDI Emilia-Romagna APS" non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità culturali e di promozione sociale nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'associazione aderisce ai principi contenuti nello Statuto dell'Associazione Nazionale degli archivi dell'UDI e a quelli contenuti nello Statuto dell'UDI nazionale.

L'associazione agisce in continuità con l'attività della Rete regionale tra archivi, biblioteche e centri di documentazione dell'UDI APS (Unione Donne in Italia APS) dell'Emilia-Romagna. La Rete è attiva dal 1989 come forma di coordinamento tra UDI di Bologna, UDI di Ferrara, UDI di Forlì, UDI di Imola, Centro Documentazione Donna di Modena, UDI di Modena, UDI di Ravenna e Gruppo Archivio UDI di Reggio Emilia in merito a conservazione, tutela e valorizzazione dei propri patrimoni archivistici e librari.

Gli archivi di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna e Reggio Emilia hanno ottenuto il riconoscimento di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica dell'Emilia-Romagna, molti dei patrimoni librari sono catalogati nei poli bibliotecari provinciali di pertinenza, e da oltre trent'anni la Rete è in convenzione con l'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

L'associazione si pone come soggetto di raccordo e coordinamento tra le singole realtà associative e persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzare la storia, la cultura e la politica delle donne dell'UDI in Emilia-Romagna acquisendo, valorizzando, tutelando e rendendo visibili e leggibili analisi, pubblicazioni e quant'altro sia testimonianza del patrimonio della storia politica delle donne da tramandare alle future generazioni;
- b) valorizzare i percorsi culturali e politici delle donne dell'UDI in Emilia-Romagna, in Italia e nel mondo promuovendo corsi di formazione, ricerche, organizzando convegni, seminari, mostre, dibattiti e quant'altro accumuli valore e utilità alla cultura di genere;
- c) promuovere la gestione, la valorizzazione, la conservazione, la catalogazione, la digitalizzazione, il collegamento in rete e rendere visibile e fruibile su web il patrimonio archivistico conservato negli archivi e nelle biblioteche dell'UDI per agevolarne al massimo la consultazione;
- d) promuovere nuove acquisizioni sia in riferimento all'attività dell'UDI sia in riferimento ad Archivi privati e non di donne, raccogliendo documenti vari e testimonianze varie, scritte, orali, video, ecc;
- e) promuovere la consultazione diretta e virtuale da parte di ricercatrici/ori, studiose/i e studenti.
- f) promuovere la conoscenza dei percorsi storici femminili testimoniati nei patrimoni archivistici e librari dell'UDI attraverso attività didattiche rivolte ad istituti scolastici di ogni ordine e grado.
- g) promuovere l'apertura al pubblico e la consultazione libera e gratuita delle raccolte di archivi e biblioteche dell'UDI.

Per realizzare tali finalità l'Associazione, intende sperimentare anche nuove forme di rapporto con le istituzioni pubbliche nazionali, regionali, locali e con ogni altro istituto di ricerca e documentazione.

In particolare, sviluppa i rapporti con le istituzioni regionali con competenze in materia di archivi e biblioteche (Regione Emilia-Romagna, Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali).

Potrà avvalersi del supporto di professionalità espresse da singole o associazioni, enti ed organismi specializzati, università, fondazioni, società, istituti di ricerca, ecc, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Titolo II – Associate

Art. 4 – Associate

Fanno parte dell'Associazione le UDI del territorio regionale e associazioni femminili che possiedono e/o gestiscono un archivio UDI e si riconoscono negli scopi fissati dal presente statuto, con le loro basi associative e le loro iscritte. Le associazioni che vengono a far parte della Rete mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Possono far parte dell'associazione altre associazioni femminili, gruppi e donne singole che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che siano interessate a conoscere e valorizzare il patrimonio documentale degli archivi UDI e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio direttivo, a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socia le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio direttivo.

Tutte le associate hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- esaminare i libri sociali.

Art. 5 – Recesso, decadenza ed esclusione delle socie

Le socie cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere la socia che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione.

Decade automaticamente la socia che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

La socia receduta, decaduta o esclusa non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

Titolo III – Organi sociali

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea delle socie
- il Consiglio direttivo
- la Presidente
- la Tesoriera

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Alle titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutte le socie della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione e inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio economico concluso e il bilancio preventivo dell'esercizio economico successivo;
- elegge le componenti del Consiglio direttivo;
- elegge la Presidente
- elegge la Tesoriera
- delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
- approva lo statuto e le sue modificazioni;
- approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;
- delibera la costituzione o partecipazione a Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dalla Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta la stessa Presidente oppure almeno due membri del Consiglio direttivo o un decimo delle associate ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dalla Presidente del Consiglio direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, cartaceo o con altri dispositivi informatici, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi alle singole associate almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentate per delega tutte le associate.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più una delle socie. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta delle presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentate i tre quarti delle socie. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza delle presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti delle associate.

Ogni socia impedita a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un'altra, mediante delega scritta. Ogni socia però non può ricevere più di due deleghe. Nessuna socia può partecipare alla votazione su questioni concernenti interessi personali.

Art. 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a nove, elette dall'Assemblea delle socie e dev'essere rappresentativo, per quanto possibile, delle realtà provinciali associate. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e le sue componenti sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente le associate. Le consigliere vengono elette dall'Assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, una delle componenti del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea può provvedere alla sua sostituzione e la nuova nominata rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà delle componenti del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Le consigliere che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerate dimissionarie.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle proprie linee approvate dall'Assemblea delle socie;
- predisporre lo schema di bilancio;
- nominare al proprio interno la Vicepresidente e la Segretaria;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione delle socie;
- pronunciare la decadenza della consigliera che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea delle socie.

Il Consiglio direttivo è presieduto dalla Presidente; in caso di sua assenza dalla Vicepresidente e, in assenza di entrambe, dalla consigliera più anziana.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta la Presidente o, in sua vece, la Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi delle componenti ne facciano richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza delle sue componenti, alle quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio direttivo, redatti a cura della Segretaria, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Art. 9 – Presidente

La Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea delle socie, coordinandone i lavori. Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati

dell'Assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'associazione; è consegnataria dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza la Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano alla Vicepresidente.

Art. 10 – Tesoriera

La Tesoriera ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. La Tesoriera ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

Titolo IV – Patrimonio sociale

Art. 11 – Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'associazione;
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I patrimoni documentali delle associate sono di proprietà delle stesse in quanto l'associazione ha il solo compito di coordinare progetti e iniziative di conservazione, salvaguardia, riordino, catalogazione, promozione, studio, valorizzazione, messa in rete dei patrimoni documentali senza assumerne la proprietà.

Art. 12 – Risorse economiche

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi delle associate e/o di privati;
- contributi di enti pubblici;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività associative (iniziative, progetti e manifestazioni).

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Art. 13 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle associate.

Il Consiglio direttivo redige inoltre il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione alle socie, nonché fondi, riserve o capitale.

Titolo V – Scioglimento e liquidazione

Art. 14 – Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore e con le medesime finalità, o a fini di utilità sociale analoghe a quelle perseguite dall'Associazione stessa, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Norme Transitorie


Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Titolo VI – Disposizioni generali

Art. 15 – Disposizioni generali

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo di promozione sociale.

La Presidente



La Segretaria

